



La Natura
nelle Nostre Vite

DELEGAZIONE LIPU DI BELLUNO

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2984, VOLTA A MODIFICARE LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

PREMESSA

La **Proposta di Legge C. 2984** (già Disegno di Legge S. 1552, approvato al Senato il 23 giugno 2026), di iniziativa dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti, si presenta come **riforma** sostanziale della **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**, *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*.

Molti dei contenuti del testo distanziandosi significativamente dalle Direttive, dalle politiche e, più in generale, dagli sforzi comunitari in materia di tutela, conservazione e ripristino della biodiversità, degli ecosistemi e della fauna selvatica – esponendo conseguentemente l'Italia al rischio di **sanzioni** dall'UE, con ripercussioni economiche sui cittadini, nonché di gravi **effetti negativi** per l'ambiente e la biodiversità stessi –, tale proposta è stata ampiamente criticata e giudicata deleteria tanto dalla Lipu ed altre 60 associazioni, quanto dal panorama scientifico italiano. La richiesta delle associazioni, esplicitata in più occasioni al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, è che essa venga **abbandonata** definitivamente.

Le più recenti e clamorose bocciature verso la maggior parte dei punti della riforma provengono da **ISPRA** (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, comitato scientifico la cui autorevolezza è riconosciuta a livello internazionale), che ha espresso il proprio parere mediante audizione informale del 14 luglio 2026 dinnanzi la XIII Commissione Permanente (Agricoltura) della Camera dei Deputati, e dalla **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, con documento diffuso attraverso il sito istituzionale il 23 luglio 2026.

NOTA

I virgolettati riportati di seguito sono tratti dal testo della sopracitata audizione di ISPRA (scaricabile al link <https://www.lipu.it/news/lispra-boccia-ddl-caccia-ccco-testo-dellaudizione-alla-camera>) e dal documento diffuso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (scaricabile al link <https://www.lipu.it/news/ddl-caccia-regioni-e-province-autonome-bocciano-la-riforma>).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Innanzitutto, la Proposta di Legge C. 2984 *accontenta*, per così dire, una ridotta minoranza di italiani: lo 0,9% della popolazione italiana. ISPRA, infatti, precisa: “[...] dati recenti indicano che il numero complessivo dei **cacciatori in Italia** è sceso ulteriormente a **meno di 500.000**, con una contrazione di oltre il 70% rispetto a 50 anni fa”.

Nonostante la propaganda a favore della PdL sostenga che una modifica della Legge 157/92 si renda necessaria per risolvere i **problemi di convivenza con la fauna selvatica** e ridurre i **danni all'agricoltura**, il testo approvato al Senato della Repubblica ed ora in attesa di valutazione alla Camera dei Deputati *non* prende in esame tali questioni e *non* propone soluzioni in tal senso.

Va ricordato che – al di là della caccia di selezione agli ungulati, volta a contenere alcune specie i cui esemplari, considerati in sovrannumero, possono rappresentare un rischio per l'agricoltura e la biodiversità – il prelievo venatorio in Italia insiste su ben **trentasei specie di uccelli**. A questa lista, senza il supporto di alcuna evidenza scientifica e senza prendere in esame l'effettivo stato di conservazione delle specie già oggetto di prelievo



venatorio, la Proposta di Legge aggiunge **oca selvatica** (*Anser anser*) e **piccione di città** (*Columba livia*), portando a **trentotto** le specie ornitiche cacciabili.

Riguardo allo status dell'avifauna italiana, ISPRA rammenta che “[...] dai dati raccolti in Italia per il reporting 2019-2024 richiesto dalla Direttiva Uccelli, emerge che **oltre un quarto delle specie ornitiche nidificanti (circa il 35%) è in declino**, con cali più severi che interessano gli uccelli legati agli ambienti agricoli”.

Proprio per tali ragioni, con queste parole l'Istituto commenta questa parte della riforma: “[...] le modifiche introdotte non appaiono tese a limitare l'impatto dell'attività venatoria su specie in precario stato di conservazione [...]”. E ancora: “[...] sarebbe stato **auspicabile prevedere l'esclusione di almeno qualche specie** attualmente oggetto di prelievo venatorio e con uno stato di conservazione particolarmente sfavorevole, quali ad esempio la **pernice bianca** o l'**allodola**”.

Ad ulteriore conferma dell'evidente distanza della Proposta di Legge rispetto alle moderne consapevolezze scientifiche e alla sempre crescente coscienza ecologica ed ambientale, l'idea di rilancio dell'anacronistica pratica dei **richiami vivi**, tecnica spesso adoperata nella “caccia alla piuma” da appostamento e concessa dalla Legge 157/92 esclusivamente utilizzando esemplari provenienti da appositi allevamenti, che costituisce un **grave interrogativo etico** ed è già oggetto di innumerevoli **frodi** annualmente disvelate dalle indagini dei Carabinieri forestali.

La PdL C. 2984 reintroduce la **possibilità di cattura di uccelli selvatici** da utilizzare come richiami vivi, pratica che, ricorda ISPRA, “[...] è stata considerata in contrasto con il dettato della Direttiva 2009/147/CE (**Direttiva Uccelli**), e ha comportato diverse **condanne** all'Italia da parte dell'Alta Corte di Giustizia Europea”. Stesse considerazioni riporta la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel proprio documento: “I roccoli e le attività di cattura di uccelli da richiamo sono fermi da circa 20 anni; furono chiusi a seguito di una procedura di infrazione comunitaria. La loro eventuale riapertura esporrebbe lo Stato a **nuove procedure di infrazione comunitarie**”.

Tra le modifiche più preoccupanti della proposta, l'**estensione del periodo di caccia** alle specie migratrici anche **oltre il 10 febbraio** (ad oggi data massima prevista dalla legge). “Tale modifica rischia di portare a **contrast** con la **Commissione europea** poiché la Direttiva Uccelli esclude il prelievo venatorio durante la migrazione prenuziale e la riproduzione [...]” precisa ISPRA. Stessa tesi sostenuta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: “L'abolizione del limite fissato alla prima decade di febbraio per la chiusura della caccia potrebbe comportare la **violazione diretta dell'Art. 7 della Direttiva Uccelli**, poiché eliminare il limite del 10 febbraio significa colpire gli uccelli in migrazione pre-riproduttiva, minando la conservazione delle specie”.

Anche la proposta di includere il **demanio forestale** nella pianificazione faunistico-venatoria rappresenta una forte minaccia verso l'ambiente e la fauna, nonché verso la salute e la sicurezza pubbliche. Sull'argomento così si esprime la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: “L'apertura generalizzata delle aree del demanio forestale dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici alla caccia programmata richiede cautela, la fruizione venatoria del demanio forestale deve rimanere rigorosamente subordinata a **specifiche valutazioni ecologiche** e a **vincoli di sicurezza** per le altre attività.”

Aumentare le aree ove consentito cacciare, unitamente all'estensione del periodo venatorio, espone tanto le specie target quanto le specie che con esse condividono gli habitat ad **ulteriori pressioni ed effetti da disturbo cronico** (*hunting disturbance*); una maggior superficie territoriale viene esposta al **piombo** – contaminante ambientale altamente tossico – **contenuto nelle munizioni da caccia**, con ricadute sull'ambiente, sulla fauna e persino sulla specie umana (pericolo di **saturnismo**, intossicazione da piombo con effetti devastanti per gli organismi viventi); aumentano i rischi per la **sicurezza pubblica** a causa della maggiore probabilità di sovrapposizione, sia temporale che territoriale, tra l'attività venatoria e le altre attività ludiche o lavorative che si svolgono nelle stesse aree.

Ulteriori modifiche della Legge 157/92 prevedono: l'introduzione del limite massimo del 30% di territorio agro-silvo-pastorale regionale protetto, limite che “appare confliggere con **le politiche europee che impongono la protezione di almeno il 30% del territorio nazionale entro il 2030**” (ISPRA); la possibilità dell'uso di visori



notturni e termici per la caccia di selezione agli ungulati, l'impiego dei quali "potrebbe aumentare il **rischio di bracconaggio** anche su specie tutelate [...]" (ISPRA); la possibilità di operare la braccata al cinghiale anche su **terreno innevato**, che potrebbe comportare "[...] possibili effetti indiretti sulle specie non target" (ISPRA) e rappresentare un "[...] grave pericolo per la sopravvivenza della piccola fauna stanziale" (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). Sulla caccia su terreni innevati il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recita: "Si evidenzia altresì come la caccia su neve azzeri le possibilità di fuga degli animali, traducendosi in **abbattimenti indiscriminati e non selettivi**, contrari ai principi di gestione faunistica (es. uccisione di cuccioli o femmine gravide)".

CONCLUSIONI

Le considerazioni di cui sopra coprono soltanto parzialmente e a titolo esemplificativo i temi trattati dalla Proposta di Legge, un testo che sembra escludere volutamente la scienza dal dibattito e mirare al solo **profitto immediato** di pochi, **senza alcun rispetto per l'ecosistema e senza una visione a lungo termine** sui certi effetti collaterali, tanto ambientali, quanto economici.

Anche *solamente* con queste premesse, risulta difficile comprendere in che modo un'**attività ludica** come la caccia possa, in generale, **concorrere alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi**, autoreferenziale concetto che la proposta aggiunge al Comma 2 dell'Articolo 2 della Legge 157/92.

Al contrario, molte delle modifiche e integrazioni che si vogliono apportare, afferma ISPRA, "[...] **non appaiono proprio in linea con gli obiettivi generali di tutela della biodiversità e dell'ecosistema** e quindi, non del tutto aderenti alla nuova visione di un evolutivo e qualificato esercizio venatorio che sia rispettoso di criteri scientifici e coscientemente coerente con i principi della conservazione della natura nonché alla tutela delle specie selvatiche".

Al fine di conservare e ripristinare la natura, la biodiversità e il territorio, rispettare le Direttive europee e tutelare i diritti dei cittadini, la Proposta di Legge C. 2984 "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" va abbandonata.

Belluno, lì 29 luglio 2026.


Niccolò Sovilla
Delegato Lipu di Belluno